

*Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori*

Raccolta dei pareri regionali



Distributori di carburante

Direzione Cultura e Commercio

Settore Commercio e Terziario-Tutela dei consumatori

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 08/02/2021
Protocollo 1070/A20009A

Oggetto: Richiesta di informazioni.

In riferimento alla mail del 04/02/2021 con la quale si chiedono informazioni in merito al collaudo quindicennale degli impianti di distribuzione di carburanti, si specifica che le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate, come disposto dal d.lgs n. 32/1998 e s.m.i. art. 1, comma 5 *"al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica"*.

La verifica quindicennale da effettuarsi sugli impianti di distribuzione carburanti con collaudo disposto dal Comune su richiesta del titolare dell'autorizzazione, mediante apposita Commissione (art. 6 della l.r. n. 14/2004), non rientra nella casistica di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 160/2010 concernente la chiusura dei lavori ed il relativo collaudo, per i quali la normativa regionale di settore già prevede il collaudo autocertificato, in quanto trattasi di una verifica periodica riguardante anche gli aspetti sanitari ed ambientali e che prescinde da eventuali lavori realizzati sul punto vendita.

Ciò premesso, si ritiene tuttavia che, nell'ottica della semplificazione amministrativa, in alternativa al citato collaudo da parte dell'apposita Commissione, è possibile avvalersi del procedimento di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 160/2010, qualora l'impresa richiedente sia in grado di produrre certificati in corso di validità rilasciati dagli enti componenti la Commissione preposta alla visita di collaudo attestanti il rispetto delle norme.

Le certificazioni che attestano l'idoneità tecnica degli impianti devono essere rilasciate dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio e dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).

Direzione Cultura e Commercio

Settore Commercio e Terziario-Tutela dei consumatori

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 19/08/2021

Protocollo 1350/A20009A

Oggetto: Richiesta di informazioni.

In riferimento alla mail del 10/08/2021 con la quale si chiede se ad oggi sussistono limitazioni alla superficie da destinare alle attività "integrative" all'interno di un impianto di distribuzione carburanti come sancito dall'art. 9 della D.G.R. n. 48-29266 del 31/01/2000, si specifica che detto articolo è stato abrogato dalla D.G.R. n. 57-14407 del 20/12/2004.

Direzione Cultura e Commercio

Settore Commercio e Terziario-Tutela dei consumatori

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 04/03/2021
Protocollo 2037/A20009A

Oggetto: D.G.R. n. 40-6232/2017 art. 26 comma 1. Richiesta di chiarimenti.

In riscontro alla mail del 26/02/2021 con la quale si chiede se una ditta di autotrasporto con distributore di carburante mobile ad uso privato installato all'interno del suo stabilimento debba, ai sensi dell'art. 26 comma 1 della D.G.R. n. 40- 6232/2017, dichiarare al Comune i mezzi di sua proprietà che non possono essere riforniti presso gli impianti stradali, si specifica quanto segue.

La D.G.R. n. 40-6232 del 22/12/2017, all'art. 26 stabilisce al comma 1 che *"Per il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali gli utenti interessati devono fornire, al Comune ove è localizzato l'impianto presso il quale intendono effettuare i rifornimenti, idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la proprietà di mezzi o impianti non rifornibili di carburante direttamente presso gli impianti stradali. Il Comune, sulla base di tale dichiarazione, rilascia l'attestazione contenente l'indicazione dell'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e dei Vigili del Fuoco concernenti la sicurezza dei recipienti"* e al comma 2 che *"L'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato per esclusivo rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili non necessita di autorizzazione"*.

Il disposto normativo sopra enunciato non contempla tra le attività le imprese di autotrasporto, per le quali, trattandosi di imprese di servizio, trova applicazione la disciplina statale e regionale sotto richiamata:

- il d.lgs n. 32/1998, nello specifico l'art. 3 comma 10, che stabilisce *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, è rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione. Gli impianti regolarmente in esercizio alla predetta data devono essere conformati a quanto previsto dal presente comma entro il 31 dicembre 1998"*;

- la l.r. n. 14/2004, in particolare l'art. 3 comma 5 che fornisce una definizione di impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato sancendo che *"Si intende, un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse nonché mobili, di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di imprese produttive o di servizio, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, ed ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini. L'impianto può essere utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione a condizione che il titolare ed i soggetti utilizzatori facciano parte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o appartengano ad un medesimo gruppo tra i quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall'articolo 2359 del codice civile"* e l'art. 4 comma 1 che prevede *"Il comune rilascia le autorizzazioni per i nuovi impianti stradali, lacuali e ad uso privato nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico della Regione e con le modalità di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59)"*.

Direzione Cultura e Commercio

Settore Commercio e Terziario-Tutela dei consumatori

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 21/09/2021
Protocollo 3345/A20009A

Oggetto: Parere relativo al prelievo di carburanti in recipienti mobili presso gli impianti stradali (art. 26, comma 1, D.G.R. n. 40-6232/2017).

Si fa riferimento alla PEC del 07/09/2021 con la quale si chiedono chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'art. 26, comma 1 della D.G.R. n. 40-6232/2017, in particolare se è possibile il prelievo di carburanti in recipienti mobili presso gli impianti stradali per il rifornimento di natanti a seguito di impossibilità da parte dei proprietari di tali imbarcazioni di approvvigionarsi presso gli impianti lacuali presenti in loco.

Al riguardo occorre richiamare la previsione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera n) della l.r. n. 14/2004 secondo cui *"Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, riferite alla rete degli impianti stradali, lacuali e ad uso privato, la Giunta regionale stabilisce le modalità per il prelievo di carburanti in contenitori mobili"*.

La Giunta regionale ha dato attuazione al suddetto disposto normativo con l'art. 26 della D.G.R. n. 40-6232/2017 sancendo al comma 1 che *"Per il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali gli utenti interessati devono fornire, al Comune ove è localizzato l'impianto presso il quale intendono effettuare i rifornimenti, idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la proprietà di mezzi o impianti non rifornibili di carburante direttamente presso gli impianti stradali. Il Comune, sulla base di tale dichiarazione, rilascia l'attestazione contenente l'indicazione dell'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e dei Vigili del Fuoco concernenti la sicurezza dei recipienti"*.

Dal citato art. 2, comma 1 della l.r. n. 14/2004 si evince che la portata del precetto contenuto al comma 1 dell'art. 26 della D.G.R. n. 40-6232/2017 è più ampio di quanto si ricava dalla sua formulazione letterale. Invero, anche se la fattispecie in questione non è espressamente delineata nel comma 1 dell'art. 26 e tuttavia configurabile nello stesso in base al disposto dell'art. 2, comma 1, della l.r. n. 14/2004, che fa riferimento anche agli impianti lacuali.

Si precisa che quanto sopra esposto riguarda soltanto gli astratti aspetti giuridici della questione sottoposta, rimandando pertanto la valutazione del caso specifico all'esclusiva competenza dell'Amministrazione comunale territorialmente competente.

Direzione Cultura e Commercio

Settore Commercio e Terziario-Tutela dei consumatori

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 21/04/2021
Protocollo 3697/A20009A

Oggetto: D.G.R. n. 53-12995 del 30/12/2009 – Collaudo concessione diciottennale. Richiesta di parere.

In riferimento alla PEC del 22/03/2021 con la quale si chiede un parere in merito al collaudo degli impianti di distribuzione di carburanti autostradali, in particolare all'applicazione degli articoli 4 e 5 della D.G.R. n. 53-12995 del 30/12/2009 recante *"Impianti autostradali di distribuzione carburanti. Semplificazione delle procedure amministrative di competenza dei Comuni. Modifica della D.G.R.n. 72-2681/2001"*, si specifica che l'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature degli impianti in questione deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla citata deliberazione, ossia con convocazione di apposita Commissione.

Direzione Cultura e Commercio

Settore Commercio e Terziario-Tutela dei consumatori

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 10/05/2021
Protocollo 4119/A20009A

Oggetto: Richiesta di parere.

In riferimento alla PEC dell'01/05/2021 con la quale si chiede un parere in merito agli obblighi in materia di acque di prima pioggia per un distributore di carburante ad uso esclusivo di una azienda edile, si specifica che la D.G.R. n. 48-29266 del 31/01/2000, all'art. 27 del Capo 13 rubricato "Prescrizioni a tutela ambientale per gli impianti di distribuzioni di carburanti per uso privato", stabilisce che "Nell'area di rifornimento dei mezzi devono essere previsti sistemi di protezione dell'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, sistemi di contenimento versamenti carburante).

Direzione Cultura e Commercio

Settore Commercio e Terziario-Tutela dei consumatori

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data 08/11/2021
Protocollo 4849/A20009A*

Oggetto: L.R. n. 14/2004, art. 6. Richiesta di chiarimenti in materia di collaudo.

In riferimento alla mail del 27/10/2021 con la quale si chiede se per l'avvio di un nuovo impianto di carburanti ad uso privato è necessario il collaudo disposto dal Comune oppure l'autocertificazione, si evidenzia che la l.r. n. 14/2004, all'art. 6 commi 2 e 3 stabilisce espressamente che i nuovi impianti non necessitano del collaudo disposto dal Comune e che per la messa in esercizio degli stessi, occorre che il titolare dell'autorizzazione fornisca al Comune idonea autocertificazione e perizia attestante il rispetto del progetto approvato.

Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 08/10/2020
Protocollo 8420 /A2000A

Oggetto: Richiesta di informazioni.

In riferimento alla PEC del 06/10/2020 con la quale si chiedono informazioni sulle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria per l'installazione e l'esercizio di impianto stradale di distribuzione di carburanti, si richiama il d.lgs 11 febbraio 1998, n. 32, che sancisce all'art. 1 commi 2 e 3 *"Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea, attestanti il rispetto delle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni"* e all'art. 2 comma 1 *"...I comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto"*.

Direzione Cultura, Turismo e Commercio*Settore Commercio e Terziario*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it*Data 05/07/2019**Protocollo n. 65267 /A1903A***Oggetto: Richiesta di informazioni**

Si fa riferimento alla mail del 24/06/2019 con la quale si chiede se in caso di apertura di un nuovo impianto di distribuzione carburanti nel Comune di ..., siano presenti vincoli relativamente ai prodotti erogabili, in particolare se è possibile erogare solo benzina e gasolio, in modalità self service oppure se è obbligatorio erogare anche combustibili alternativi (GNC/GNL/GPL) e installare colonnine elettriche.

Il d.lgs n. 257/2016, di recepimento della direttiva 2014/94/UE (c.d. direttiva DAFI), all'art. 18 ha sancito l'obbligo, nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione o di ristrutturazione totale degli stessi, di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self service, per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e per attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, escludendo da tale obbligo gli impianti localizzati nelle aree svantaggiate individuate dalle regioni.

La Giunta regionale con deliberazione n. 40-6232 del 22/12/2017 ha adeguato i contenuti delle disposizioni regionali in materia di distribuzione carburanti per autotrazione alle normative comunitarie e statali e ha riapprovato l'elenco dei bacini di utenza, elencati nell'Allegato C, individuati dalle revocate D.G.R. n. 57-14407/2004 e D.G.R. n. 35-9132/2008, secondo i parametri e gli obiettivi stabiliti dagli attuali artt. 12, 13 e 14, tra i quali figurano le "zone D" con basso grado di copertura e basso livello di efficienza, definite all'art. 25 "aree territorialmente svantaggiate", non soggette all'obbligo di diffusione di GNC, GNL e di elettricità.

Nella fattispecie in questione, si evidenzia che nel citato Allegato C della D.G.R. n. 40- 6232/2017, il comune di ... è presente nelle "zone omogenee C", poiché trattasi secondo i criteri fissati all'art.12 di area con basso grado di copertura e alto livello di efficienza.

Direzione Competitività del Sistema Regionale*Settore Commercio e Terziario*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it*Data 11/06/2019**Protocollo n. 56091 /A1903A*

OGGETTO: Commercio su area pubblica e vendita da parte di produttori agricoli su impianto di distribuzione di carburanti. Riscontro a vostra richiesta di pareri.

Si fa riferimento alla PEC del 28/02/2019 con la quale si chiedono informazioni in merito all'attività di vendita su area pubblica da parte di produttori agricoli, in particolare, se è consentita la vendita continuativa da parte di un produttore agricolo su un impianto di distribuzione carburanti e quali atti amministrativi sono necessari.

In merito al quesito posto si richiama l'attenzione su quanto previsto dalla legge 111/2011, la quale all'art. 28, dopo aver precisato al comma 8 lett. c) che *"...è sempre consentito sugli impianti di distribuzione dei carburanti la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale."*, al comma 10 sancisce *"...che le attività di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività."*

Si sottolinea che le attività quali quelle artigianali, commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, di servizi per l'auto e l'automobilista, svolte su un impianto di distribuzione carburanti, si configurano, ai sensi della D.G.R. n. 40-6232 del 22/12/2017, Allegato B, Capo IV, articolo 17, come attività integrative esercitate dai soggetti titolari dell'autorizzazione di esercizio dell'impianto stesso.

Appare evidente che l'attività integrativa è strettamente connessa all'impianto, tant'è vero che non può essere ceduta autonomamente e decade con la chiusura definitiva dell'impianto.

Direzione Competitività del Sistema Regionale*Settore Commercio e Terziario*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it*Data 10/05/2019**Protocollo n. 44272/A1903A***Oggetto: Richiesta di chiarimenti.**

Si fa riferimento alla mail del 19/04/2019 con la quale viene segnalato che alcuni Comuni che non hanno individuato ai sensi del d.lgs n. 32/98 i requisiti e le caratteristiche delle aree private sulle quali poter installare i nuovi impianti di distribuzione carburanti, non applicano le disposizioni regionali vigenti, continuando a permettere la realizzazione degli impianti all'interno della fascia di rispetto stradale e vincolando la realizzazione di impianti completi (metano, gpl, benzina e gasolio), impedendo così la possibilità di realizzare quanto previsto dalla D.G.R. n. 40-6232/2016.

Stante quanto sopra descritto lo scrivente Settore, con riferimento alla disciplina nazionale e regionale vigente, evidenzia quanto segue.

Il D.Lgs. n. 32/1998, recante norme per la razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti, prevedeva all'art. 2 che i Comuni, al fine di consentire la razionalizzazione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private individuassero, i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree su cui poter installare detti impianti e che la loro localizzazione costituisse un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali. E' altresì stabilito che trascorso il termine senza che i Comuni abbiano individuato i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti o senza che abbiano dettato le norme o le disposizioni previste dal decreto, provvedano in via sostitutiva le regioni.

Visto che solo un numero esiguo di Comuni avevano assunto tale provvedimento, creando notevoli ritardi nella razionalizzazione del settore, la Giunta regionale con deliberazione n. 48-29266/2000, ha adottato i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione carburanti.

Successivamente è stata anche avviata una ricognizione volta a verificare il comportamento dei Comuni piemontesi circa l'adozione di tale atto, da cui è risultato che la maggior parte dei Comuni aveva tuttavia ritenuto di non individuare criteri propri, bensì di prendere a riferimento i criteri regionali al riguardo.

Nello specifico, l'Allegato A, Titolo I, Capo I, art. 1 lett. d) della D.G.R. n. 48 – 29266/2000, ha stabilito che il territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti stradali di distribuzione carburanti da autorizzare, è suddiviso nelle seguenti quattro zone omogenee: a) zona 1. Centro storico. All'interno di tale area non possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti; possono continuare l'attività gli impianti esistenti purchè non deturpino il particolare pregio storico-artistico e ambientale della zona; b) zona 2. Zone residenziali.

All'interno di tali aree possono essere installati esclusivamente nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti riconducibili a stazioni di rifornimento e stazioni di servizio con prevalente dotazione di servizi ai veicoli (deposito olio lubrificante, servizio di sostituzione e riparazione gomme, grassaggio, elettrauto, officina e simili); c) zona 3. Zone per insediamenti produttivi.

All'interno di tali aree possono essere installati esclusivamente impianti di distribuzione carburanti per autotrazione riconducibili a stazione di rifornimento e stazioni di servizio con annessi centri commerciali per prodotti rivolti prevalentemente al veicolo o di centri commerciali integrati rivolti al veicolo e alla persona (possibilità di apertura di negozi, bar, edicole e simili); d) zona 4.

Zone agricole. All'interno di tali zone possono essere installati esclusivamente impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione riconducibili a stazione di rifornimento e stazione di servizio con la presenza di servizi per il veicolo e di servizi per la persona del tipo ristorante, oltre ad eventuali edicole, bar ecc.

La ripartizione del territorio comunale in 4 zone omogenee viene riaffermata sia nelle revocate D.G.R. n. 57-14407/2004 e D.G.R. n. 35-9132/2008 sia nella vigente D.G.R. n. 40-6232 del 22/12/2017, Allegato B, CAPO IV in attuazione dell'art. 2, comma 1 lett. b) della l.r. n.14/2004, art.14.

Ciò posto, la localizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni del piano regolare ovvero, ove tale piano non esista, della normativa urbanistica vigente, delle prescrizioni fiscali e di quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, delle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonché delle norme di indirizzo programmatico delle regioni.

Direzione Competitività del Sistema Regionale*Settore Commercio e Terziario*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it*Data 14/03/2019**Protocollo n. 24949/A1903A***Oggetto: Permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti.**

Si fa riferimento alla PEC del 15/02/2019 con la quale si chiede un parere in merito alla liceità di autorizzare dal punto di vista edilizio lo sconfinamento di un impianto di distribuzione carburanti dalla fascia di rispetto stradale verso la retrostante zona a destinazione agricola per il solo posizionamento degli impianti di stoccaggio di GPL, GNL ed idrocarburi in strutture interrato e fuori terra.

Preliminarmente, si specifica che la materia di distribuzione dei carburanti è disciplinata dal d.lgs. n. 32/1998 e s.m.i., il quale prevede un sistema di autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti che sostituisce il precedente regime di concessione e stabilisce che contestualmente all'autorizzazione, debba essere rilasciata dal comune anche la concessione edilizia, ora divenuta "permesso di costruire". Il testo inoltre all'art. 2, dopo aver precisato al comma 1, che *"Per consentire la razionalizzazione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro i sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali poter installare detti impianti"* afferma: *"La localizzazione degli impianti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A"*.

Considerato che, entro tale data, solo un numero esiguo di Comuni avevano assunto tale provvedimento, creando notevoli ritardi nella razionalizzazione del settore, il Governo emanò il d.lgs n. 346/1999 prevedendo un nuovo termine, trascorso il quale senza che i comuni vi provvedessero, venne stabilito che fossero le Regioni ad adottare il provvedimento in via sostitutiva.

La Giunta regionale con deliberazione n. 48-29266/2000, ha adottato i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione carburanti.

Anche i successivi provvedimenti regionali, la l.r. n. 14/2004, la D.G.R. n. 57- 14407/2004 e la D.G.R. n. 35-9132/2008 revocate e sostituite dalla D.G.R. n. 40-6232/2017, s'inseriscono sostanzialmente in tale impostazione, consistente pertanto nell'assumere i criteri deliberati dalla Regione come unica disciplina di riferimento, limitandosi a richiamare le disposizioni del PRGC per l'individuazione delle aree escluse dalla possibilità di localizzazione dei nuovi impianti, cui appartengono peraltro le categorie indicate dal citato provvedimento regionale.

Per quanto attiene la materia edilizia, si fa presente che non è di competenza dello scrivente Settore fornire pareri in merito.

Direzione Competitività del Sistema Regionale*Settore Commercio e Terziario*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 14/02/2019
Protocollo n. 14275/A1903A

Oggetto: D.G.R. n. 53-12995 del 30/12/2009. Richiesta di parere.

Si fa riferimento alla PEC del 06/02/2019 con la quale si chiede un parere riguardo all'applicazione della D.G.R. n. 53-12995 del 30/12/2009 recante *"Impianti autostradali di distribuzione carburanti. Semplificazione delle procedure amministrative di competenza dei Comuni. Modifica della D.G.R.n. 72-2681/2001"*, in particolare l'art. 5 comma 2, dell'Allegato 2 che alla lett. d) prevede la nomina di un rappresentante dell'ASL competente per territorio in seno alla Commissione di collaudo per l'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature degli impianti autostradali.

Al riguardo si specifica che la Giunta regionale con la deliberazione n. 53-12995/2009 è intervenuta modificando nell'Allegato A della D.G.R.n. 72-2681/2001, la lett. b) dell'ex art. 6 (ora art. 5) comma 2, che dispone *"...un rappresentante dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio"* lasciando invariata la lett. d) che continua a stabilire la nomina all'interno della Commissione di collaudo anche del rappresentante dell'ASL competente per territorio.

Direzione Competitività del Sistema Regionale*Settore Commercio e Terziario*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data 29/01/2019
Protocollo n. 8330/A1903A*

Oggetto: Richiesta di informazioni in merito alla riapertura di un impianto di distribuzione carburanti.

In riferimento alla PEC del 17/01/2019 con la quale codesto Comune ha trasmesso agli uffici scriventi la nota prot. n. 469 del 17/01/2019, si specifica che in caso di chiusura di un impianto di distribuzione carburanti, a seguito di revoca dell'autorizzazione per sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno nell'arco di due anni, la riapertura dello stesso impianto comporta il rilascio da parte del Comune di una nuova autorizzazione subordinata alla verifica sull'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria, ambientale e stradale ai sensi del d.lgs n. 32/1998, poiché la revoca determina l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.

Conseguentemente, l'impianto dovrà dotarsi obbligatoriamente di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di GNC o GNL, anche in modalità self service, come sancito dall'art. 18 del d.lgs n. 257/2016 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi", recepito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 40-6232 del 22/12/2017, Allegato B, art. 2 comma 2. Il medesimo art. 2 al comma 1 stabilisce altresì che tutti i nuovi impianti dotati di servizio self service pre-pagamento devono assicurare la presenza *di apposito personale nell'orario minimo di cui all'art. 19 della citata deliberazione.*

Direzione Competitività del Sistema Regionale*Settore Commercio e Terziario*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it*Data 05/07/2019**Protocollo n. 65242/A1903A*

Oggetto: quesito in merito ai soggetti indicati all'art. 3, comma 5 della L.R. n. 14/2004 in materia di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato.

Con nota la società cooperativa iscritta all'albo nazionale degli autotrasportatori, titolare di autorizzazione per l'esercizio di impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato, chiede se tra i soggetti (consorzi, associazioni di imprese o gruppi) indicati all'art. 3, comma 5 della L.R. n. 14/2004 e s.m.i., possano essere annoverate anche le cooperative.

L'art. 3, comma 5, della l.r. 14/2004, come modificato dall'art. 40, comma 1, della l.r. 9/2007, prevede: *"Si intende per "impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso privato" un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse nonché mobili, di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di imprese produttive o di servizio, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, ed ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini.*

L'impianto può essere utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione a condizione che il titolare ed i soggetti utilizzatori facciano parte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o appartengano ad un medesimo gruppo tra i quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall'articolo 2359 del codice civile".

La legge regionale ammette l'autorizzabilità di impianti di distribuzione di carburanti ad uso riservato a privati. In tal modo si risponde all'esigenza delle imprese, esercenti attività produttive o di servizio, di disporre di un impianto di distribuzione di carburante a loro uso esclusivo. Nella concezione della normativa regionale tale distributore deve essere destinato soltanto alle esigenze dell'attività produttiva o di servizio ed, in tal senso, ne è legislativamente prevista la collocazione all'interno di stabilimenti, cantieri e magazzini.

Coerentemente, l'utilizzo di detti impianti è limitato al rifornimento di automezzi di proprietà del soggetto autorizzato e di automezzi di proprietà di soggetti che - insieme al titolare dell'autorizzazione - facciano parte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o appartengano ad un medesimo gruppo in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Il dubbio del richiedente riguarda la possibilità di considerare compreso tra gli utilizzatori dell'impianto ad uso privato anche la società cooperativa di cui è socio il titolare dell'autorizzazione.

Il testo normativo non contempla espressamente le cooperative tra i soggetti che possono utilizzare l'impianto ad uso privato nel caso in cui il titolare della relativa autorizzazione ne faccia parte.

Occorre, quindi, rilevare se le cooperative possano essere ricomprese tra le tipologie di soggetti ammessi all'uso dell'impianto, anche sulla base della finalità oggettiva della norma che ammette l'uso dell'impianto anche a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, ma allo stesso collegati.

In tale ottica, la finalità oggettiva della norma pare essere quella di consentire l'utilizzo dell'impianto a soggetti legati all'autorizzato da un legame giuridico (consortile, associativo, o di controllo o collegamento) afferente comunque ad un'attività di impresa (art. 2082 c.c.).

Infatti, nel testo del comma 5 è ricorrente il riferimento all'impresa ed all'attività di impresa: nella definizione di impianto le attrezzature sono "utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di imprese", è ammessa l'utilizzazione dell'impianto per il rifornimento di automezzi "di proprietà di imprese diverse dal titolare" facenti parte, tra l'altro, di "associazioni di imprese".

Tenendo presente tale finalità, per rispondere al quesito, pare utile porre l'attenzione sulle associazioni di imprese. Si osserva, che la previsione normativa fa riferimento al vincolo associativo ("associazione") ed all'attività dei soggetti collegati ("di imprese"); quindi, per l'uso dell'impianto da parte di altri soggetti, questi ultimi devono essere imprese e devono, al contempo, essere associate con quella autorizzata.

Nel caso posto, le cooperative hanno forma societaria e, quindi, i relativi soci hanno tra loro un vincolo associativo. Conseguentemente, per tale aspetto, si può, ritenere che le cooperative abbiano il carattere associativo richiesto dalla legge regionale.

Per quanto riguarda il secondo aspetto - l'essere imprese - si osserva che le società cooperative possono essere costituite da soggetti che svolgono attività di impresa e, di conseguenza, in tal caso le stesse possono rientrare tra la più ampia categoria delle associazioni di imprese di cui all'art. 3, comma 5, della l.r. 14/2004.

Pertanto, sulla base delle predette considerazioni, si ritiene che la cooperativa tra soci che svolgono attività di impresa, di cui uno sia autorizzato all'uso privato di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione, rientri tra i soggetti ammessi all'utilizzo dell'impianto ai sensi del comma 5, dell'art. 3 della l.r. 14/2004, in quanto rientrante nella tipologia più ampia delle associazioni di imprese di cui alla predetta norma regionale.

Al contempo, considerate le finalità oggettive della legge regionale, si ritiene che il legame associativo, tra cui può rientrare quello della società cooperativa, deve essere di connessione di attività di impresa a cui è riferito l'utilizzo dell'impianto.

Direzione Competitività del Sistema Regionale*Settore Commercio e Terziario*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 18/09/2018
Protocollo n. 82160/A1903A

Oggetto: Pubblica utilità impianto di distribuzione carburanti per autotrazione. Richiesta di chiarimenti.

In riferimento alla mail del 06/08/2018 con la quale codesto Comune chiede se un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione possa essere considerato di pubblica utilità, si specifica quanto segue.

Il sistema di distribuzione di carburanti in Italia è stato riformato dal d.lgs n. 32/1998, il quale all'art. 2 stabilisce che l'installazione e la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti sono soggette ad autorizzazione amministrativa, concessa dal Comune sul cui territorio tali attività sono esercitate ed è subordinata alla verifica della conformità degli impianti alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle Regioni.

In attuazione di tale previsione la Regione Piemonte adottava la l.r. n. 8/1999 sancendo all'art. 5, rubricato (*Funzioni di pubblica utilità*), comma 1 *"L'impianto assolve funzioni di pubblica utilità quando si colloca ad una distanza superiore a km 8 dal più vicino punto di rifornimento funzionante, riferita al percorso stradale minimo tra gli accessi ai due impianti"*.

Detta legge è stata abrogata dalla vigente legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, la quale all'art. 2 rubricato (*Indirizzi generali e funzioni*), comma 1, lettere d) e f) stabilisce che la Giunta regionale determina le superfici minime, le distanze minime e gli indici di edificabilità dei impianti e individua le aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate.

In ottemperanza al citato disposto normativo, la Giunta regionale con deliberazione n. 57-14407 del 20/12/2004, all'art. 13 ha stabilito che il posizionamento dei nuovi impianti doveva avvenire nel rispetto delle distanze minime secondo i valori definiti per ciascuna delle zone omogenee comunali, indicate nella tabella al comma 1.

A seguito della decisione della Commissione Europea del 28/02/2008 di deferire lo Stato Italiano alla Corte di Giustizia a causa delle restrizioni imposte dall'ordinamento nazionale e regionale per l'apertura di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti all'osservanza di distanze minime rispetto ad altri impianti analoghi, in contrasto con l'art. 43 del trattato CE che prevede la libertà di stabilimento all'interno dell'Unione Europea, il legislatore nazionale ha adottato la legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

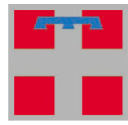
La summenzionata legge all'art. 83 bis, comma 17, dispone che: *"Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici,*

distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi”.

In data 11/03/2010 si è anche pronunciata la Corte di Giustizia Europea la quale ha dichiarato che costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento sancita all'art. 43 del Trattato CE, una normativa di diritto interno che preveda distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti e che tale restrizione non appare idonea ad essere giustificata dalle finalità di sicurezza stradale, di tutela sanitaria ed ambientale e di razionalizzazione del servizio reso agli utenti.

Alla luce di quanto sopra enunciato, la Regione Piemonte con D.G.R. n. 35-9132 del 07/07/2008 ha revocato l'Allegato A della D.G.R. n. 57-14407 del 20/12/2004, ad eccezione dell'Allegato B, stabilendo all'art. 17 rubricato (*Distanze minime per le nuove posizioni*) al comma 1 che “*Per il posizionamento dei nuovi impianti, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 31/05/2004 n. 14, si deve tenere conto delle distanze minime previste da norme regolamentari dettate dall'ente proprietario della strada a tutela della sicurezza stradale e da norme poste a tutela della salute e della pubblica incolumità*” e al comma 2 che “*Nella zona omogenea 1 (centro storico) non sono ammessi nuovi insediamenti*”.

La citata D.G.R. 35-9132/2008, con i relativi Allegati A e B, è stata a sua volta revocata con D.G.R. n. 40 – 6232 del 22/12/2017 con la quale sono stati adeguati i contenuti delle disposizioni regionali in materia di distribuzione carburanti per autotrazione, alle norme comunitarie e statali che sanciscono un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, quali la ricarica elettrica e il GNC o il GNL, lasciando invariato quanto già disposto all'ex articolo 13, della D.G.R. n. 35-9132/2008 e riapprovando l'ex Allegato B come Allegato C. Si evidenzia che già dal 2008 non si fa più alcun cenno alla pubblica utilità bensì alla salvaguardia del servizio nelle aree territorialmente svantaggiate, individuate nei comuni ricadenti nelle zone D dell'Allegato C, nelle quali è possibile realizzare un nuovo impianto senza l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di GNC o GNL.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 17/10/2018
Protocollo n. 93195/A1903A

Oggetto: Richiesta di chiarimenti.

Si fa riferimento alla mail del 17/09/2018 con la quale codesto Comune chiede se il distributore di carburante si configura come attività artigianale o commerciale.

Preliminarmente si richiama la l.r. n. 14/2004 recante "Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti" la quale all'art. 3, comma 1 definisce rete "l'insieme dei punti vendita eroganti i carburanti per autotrazione in commercio" e al comma 3 definisce l'impianto di distribuzione carburanti "il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie".

Si richiama altresì la normativa sul commercio, in particolare il d.lgs n. 114/1998 e s.m.i. recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", il quale all'art. 4, comma 1, lett. b) definisce commercio al dettaglio "l'attività svolta da chiunque che professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, o effettua servizi, direttamente al consumatore finale" e al comma 2 lett. e) esclude dall'ambito di applicazione le vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 e successive modificazioni, stabilendo che "per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e successive modificazioni, e al d.lgs 11 febbraio 1998, n. 32".

In materia di artigianato, si richiama la legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge-quadro per l'artigianato" la quale all'art. 3, definisce artigiana "...l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa".

Dalla normativa statale e regionale sopra richiamata, si evince che l'impianto di distribuzione carburanti altro non è che un complesso commerciale sul quale viene svolta la vendita di carburanti per autotrazione, compresi i lubrificanti, al quale si applica la specifica normativa di settore.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 16/04/2018
Protocollo N. 35820/A1903A

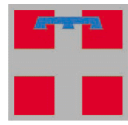
Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito alla consegna al Comune da parte dei gestori di impianti di distribuzione carburanti dei prospetti riepilogativi del registro di carico e scarico.

Si fa riferimento con la quale codesta Amministrazione chiede se è ancora in vigore la D.C.R. n. 369-6942 del 26/05/1992 che, all'art. 32 commi 2 e 3, prevedeva l'onere di trasmissione al Comune, da parte dei gestori degli impianti di carburanti, di copia del prospetto riepilogativo del registro di carico e scarico dei prodotti riguardante la chiusura dell'esercizio finanziario.

Rileva che la summenzionata deliberazione dava attuazione alla l.r. n. 52/1991 abrogata dalla l.r. n. 8/1999, a sua volta abrogata dalla vigente l.r. n. 14/2004.

Per quanto di competenza, al riguardo, lo scrivente Settore dà atto che l'obbligo in questione non era previsto né dalle abrogate leggi regionali nn 52/1991 e 8/1999, né dalla vigente l.r. n. 14/2004 e nei relativi provvedimenti attuativi quale la d.g.r. n. 57-14407/2004 revocata dalla d.g.r. n. 35-9132/2008 successivamente integrata dalla d.g.r. n. 46-12577/2009, a sua volta revocate dalla d.g.r. n. 40-6232/2017, in vigore dal 13 gennaio 2018.

Si evidenzia peraltro, che il prospetto riepilogativo dei dati relativi alla movimentazione di ogni prodotto di carburante nell'intero anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze, deve essere trasmesso dagli esercenti, al momento della chiusura annuale, entro trenta giorni dalla data dell'ultima registrazione, all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli come stabilito all'art. 25 comma 4-bis del d.lgs n. 504 del 26/10/1995 e s.m.i. recante "Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative".



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 07/08/2018
Protocollo N. 74869/A1903A

Oggetto: Attività integrativa di autolavaggio su impianto di distribuzione carburanti. Richiesta di chiarimenti.

Si fa riferimento alla nota pervenuta per mail con la quale la S.V. riferisce in merito a un'area adibita ad impianto di distribuzione carburanti concessa in locazione da codesto Comune in favore di un soggetto terzo, individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica svoltasi nell'anno 2011, sul quale l'aggiudicatario, in aggiunta al medesimo, ha provveduto successivamente a realizzare un impianto di autolavaggio.

Riferisce, altresì, che detta concessione, dopo un rinnovo, è scaduta il 21/09/2017.

Chiede se tale concessione, per quanto riguarda l'impianto di autolavaggio, possa rientrare nel campo di applicazione della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkestein) e quindi procedere ad un rinnovo d'ufficio della stessa in forza della proroga prevista per l'attuazione della Direttiva medesima, fino alla data della sua applicazione, oppure se debba procedere immediatamente con l'indizione della procedura ad evidenza pubblica per la sua riassegnazione.

Stante quanto rappresentato lo scrivente Settore, con riferimento alla disciplina nazionale e regionale vigente, evidenzia quanto segue.

In via preliminare si precisa che l'installazione di impianti di distribuzione carburanti su aree pubbliche è disciplinata dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il quale all'articolo 2, comma 4 dispone che *"Il comune, quando intende riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie. I bandi sono pubblicati almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande"*.

Si precisa, altresì, che se l'impianto di distribuzione carburanti è dotato di autonomi servizi per l'auto e per l'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione ecc., dette attività accessorie sono disciplinate a livello regionale dalla D.G.R. n. 40-6232 del 22/12/2017, la quale nell'Allegato B, all'articolo 17, comma 2 dispone che *"Le attività integrative sono connesse all'impianto di carburante, non possono essere cedute autonomamente e decadono con la chiusura definitiva dell'impianto. La titolarità di tale autorizzazione spetta al soggetto titolare della licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 19 della legge 57/2001, salva sua rinuncia a favore del titolare dell'autorizzazione dell'impianto"*.

Ciò premesso, nella fattispecie in questione è necessario verificare se l'area pubblica concessa da codesto Comune per l'installazione dell'impianto di distribuzione carburanti sia la stessa concessa dal medesimo per l'installazione del servizio di autolavaggio; in tal caso l'attività di autolavaggio sarà strettamente connessa all'impianto di distribuzione carburanti, in quanto integrativa allo stesso, alla quale si applicherà la D.G.R. n. 40-6232/2017.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 13/12/2018
Protocollo N. 114420/A1903A

Oggetto: Richiesta di chiarimenti.

Si fa riferimento alla PEC del 27/11/2018 con la quale si chiedono informazioni in merito al rinnovo della concessione di un impianto autostradale di distribuzione di carburanti.

Al riguardo si richiama la D.G.R. n. 53-12995 del 30/12/2009 recante “Impianti autostradali di distribuzione carburanti. Semplificazione delle procedure amministrative di competenza dei Comuni. Modifica della D.G.R.n. 72-2681/2001”, in particolare l’art. 4 rubricato “Rinnovo della concessione” il quale sancisce che la domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale deve essere presentata al Comune competente per territorio, e per conoscenza, alla Società titolare della concessione autostradale o all’ANAS, almeno sei mesi prima della scadenza diciottennale e comunque entro e non oltre la data di validità della medesima.

E’ previsto che fino all’emanazione del provvedimento di rinnovo sono fatti salvi diritti e doveri relativi all’esercizio dell’impianto. Le concessioni, per le quali l’istanza di rinnovo non è presentata entro i termini sopra indicati, sono soggette a decadenza.

Il rinnovo della concessione è subordinato all’esito positivo dell’accertamento dell’idoneità tecnica delle attrezzature dell’impianto. Tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione nominata dal Sindaco del Comune ove è localizzato l’impianto oggetto del collaudo.

Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda il Comune provvede al rinnovo della concessione.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 05/02/2018
Protocollo N. 11011/A1903A

Oggetto: Richiesta di informazioni

In riferimento alla mail del 22/12/2017 con la quale si chiede se ci sono novità o aggiornamenti normativi che riguardano gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione, si specifica quanto segue.

La Giunta regionale nella seduta del 22/12/2017 ha approvato la D.G.R. n. 40-6232 recante "L.R. n. 14/2004. Attuazione delle Linee Guida per il recepimento dell'art. 18 del D.Lgs n. 257/2016 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22/10/2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi". Revoca delle D.G.R. n. 57-14407/2004, D.G.R. 35-9132/2008 e D.G.R. n. 46-12577/2009" stabilendo come decorrenza il 13 gennaio 2018.

Con detta D.G.R. n. 40 – 6232/2017 sono stati adeguati i contenuti delle disposizioni regionali in materia di distribuzione carburanti per autotrazione alle norme comunitarie e statali che sanciscono un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, quali la ricarica elettrica e il GNC o il GNL, per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e per attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti.



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 04/06/2018
Protocollo N. 52130/A1903A

Oggetto: Chiarimenti in merito agli orari degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione.

In riferimento alla mail prot. 44682/A1903A del 14/05/2018 si fa presente che le disposizioni in materia di orari dei punti vendita carburanti sono contenute nell'Allegato B della D.G.R. n. 40 – 6232 del 22/12/2017 al CAPO V rubricato "Orari".

Detta normativa stabilisce che nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere garantito il rifornimento di carburante almeno nella metà degli impianti esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Tale percentuale può essere garantita anche con il servizio self-service pre-pagamento. Nei Comuni con un solo impianto, può essere effettuata una turnazione a livello sovracomunale con i comuni confinanti.

E' stabilito altresì che i Comuni determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che non può essere effettuato, nella stessa giornata, da un numero di impianti superiore al 50 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Le Amministrazioni comunali possono ridurre la percentuale di impianti aperti fino al 25 per cento, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizio all'utenza. La chiusura infrasettimanale riguarda le sole ore pomeridiane.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 03/05/2018
Protocollo N. 41393/A1903A

Oggetto: Trasferimento titolarità di un impianto di distribuzione carburanti. Richiesta di chiarimenti.

In riferimento alla mail del 05/04/2018 con la quale si chiedono chiarimenti in merito al trasferimento di titolarità dell'autorizzazione di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico, si fa presente che la D.G.R. n. 40-6232/2017 all'art. 6 sancisce "... le parti interessate ne danno comunicazione al Comune in cui è localizzato l'impianto, alla Regione e alla competente Agenzia delle Dogane entro 15 giorni dalla cessione dell'impianto".

In adempimento a quanto disposto dal citato dettato normativo, le parti interessate dovranno presentare agli organi di competenza, nei termini previsti, una comunicazione che potrà avvenire in via congiunta o disgiunta.

Direzione Competitività del Sistema Regionale*Settore Commercio e Terziario*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data 29/10/2018
Protocollo N. 97577/A1903A*

Oggetto: Richiesta di chiarimenti.

Si fa riferimento alla nota relativa allo stato di avanzamento del progetto di costruzione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti per benzina/gasolio/gpl/elettrico/adblue su terreno privato/area a destinazione agricola sito nel Comune di Y.

In particolare viene riferito che i tecnici del Comune, nell'esaminare preventivamente il progetto dell'impianto di distribuzione carburanti, dopo aver accertato che la proposta di progetto prevede oltre alla costruzione di un impianto di distribuzione carburanti anche quella di un fabbricato adibito a bar e servizi accessori per l'auto e l'automobilista, hanno presentato in sintesi le seguenti osservazioni:

- l'area di nuova fattibilità del progetto ricade in zona agricola e per tale destinazione nel vigente PRGC del Comune non è consentita la costruzione e l'esercizio di un'attività di somministrazione;

- essendo il distributore carburanti progettato in zona agricola di PRGC, come può concordarsi l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in esso prevista con quanto stabilito nell'Allegato A della D.G.R. n. 85-13268 dell'8/02/2010, il quale all'art. 6 specifica che "è la destinazione d'uso commercio al dettaglio che rende conforme l'insediamento degli esercizi di somministrazione".

Stante quanto sopra descritto lo scrivente Settore, con riferimento alla disciplina nazionale e regionale vigente, evidenzia quanto segue.

Il D.Lgs. n. 32/1998, recante norme per la razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti, ha previsto all'art. 2 che i Comuni, al fine di consentire la razionalizzazione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private individuassero, i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree su cui poter installare detti impianti e che la loro localizzazione costituissero un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali. E' altresì stabilito che trascorso il termine senza che i Comuni abbiano individuato i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti o senza che abbiano dettato le norme o le disposizioni previste dal decreto, provvedano in via sostitutiva le regioni.

Visto che solo un numero esiguo di Comuni avevano assunto tale provvedimento, creando notevoli ritardi nella razionalizzazione del settore, la Giunta regionale con deliberazione n. 48-29266/2000, ha adottato i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione carburanti.

Successivamente è stata anche avviata una ricognizione volta a verificare il comportamento dei Comuni piemontesi circa l'adozione di tale atto, da cui è risultato che la maggior parte dei Comuni aveva tuttavia ritenuto di non individuare criteri propri, bensì di prendere a riferimento i criteri regionali al riguardo.

Nello specifico, l'Allegato A, Titolo I, Capo I, art. 1 lett. d) della D.G.R. n. 48 – 29266/2000, ha stabilito che il territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti stradali di distribuzione carburanti da autorizzare, è suddiviso in quattro zone omogenee, tra le quali la zona 4 denominata "Zone agricole" all'interno delle quali possono essere installati esclusivamente impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione riconducibili a stazione di rifornimento e stazione di servizio con la presenza di servizi per il veicolo e di servizi per la persona del tipo ristorante, oltre ad eventuali edicole, bar, ecc.

La ripartizione del territorio comunale in 4 zone omogenee viene riaffermata sia nelle revocate D.G.R. n. 57-14407/2004 e D.G.R. n. 35-9132/2008 sia nella vigente D.G.R. n. 40-6232 del 22/12/2017, Allegato B, CAPO IV in attuazione dell'art. 2, comma 1 lett. b) della l.r. n.14/2004, in particolare all'art.14 il quale stabilisce che ai fini della localizzazione degli impianti, il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee tra le quali la "Zona 4.Zone agricole". Inoltre all'art. 17 è sancito che *"I nuovi impianti possono essere dotati oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista, di autonome attività artigianali, commerciali e/o di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le attività integrative sono connesse all'impianto di carburante, non possono essere cedute autonomamente e decadono con la chiusura definitiva dell'impianto. La titolarità di tale autorizzazione spetta al soggetto titolare della licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art.19 della legge 57/2001, salva sua rinuncia a favore del titolare dell'autorizzazione dell'impianto"*.

Si richiama inoltre l'art. 28, comma 8 lett. a) della Legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale dispone che *"Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59"*;

Si richiama, infine, l'attenzione su quanto previsto dalla l.r. n. 38/2006 e s.m.i. la quale all'art.8, comma 6, lett. d) dispone che non sono soggette alle disposizioni stabilite negli indirizzi generali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ossia quelli approvati con D.G.R. n. 85-13268/2010, le attività di somministrazione effettuate negli esercizi posti nell'ambito degli impianti di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti.

Dalla normativa sopra enunciata, si evince che gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione possono essere installati su zone agricole e che possono dotarsi di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, purché l'attività di somministrazione effettuata nell'esercizio posto nell'ambito dell'impianto, sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti dal titolare della licenza di esercizio per la vendita di carburanti. Appare evidente che l'attività integrativa è strettamente connessa all'impianto, tant'è vero che non può essere ceduta autonomamente e decade con la chiusura definitiva dell'impianto.

Direzione Competitività del Sistema Regionale*Settore Commercio e Terziario*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 29/10/2018
Protocollo N. 97575/A1903A

Oggetto: Richiesta di chiarimenti.

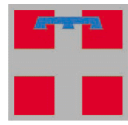
Si fa riferimento alla PEC del 4/10/2018, con la quale si chiede se a fronte di rilascio di presa d'atto/verbale di collaudo/provvedimento conclusivo di collaudo degli impianti di carburanti, il Comune debba rilasciare contestuale rinnovo della concessione diciottenale o se la proprietà debba presentare ulteriore richiesta, indipendente dal predetto collaudo, per l'ottenimento della stessa.

Al riguardo si richiama la D.G.R. n. 53-12995 del 30/12/2009 recante "Impianti autostradali di distribuzione carburanti. Semplificazione delle procedure amministrative di competenza dei Comuni. Modifica della D.G.R.n. 72-2681/2001", in particolare l'art. 4 rubricato "Rinnovo della concessione" il quale sancisce che la domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale deve essere presentata al Comune competente per territorio, e per conoscenza, alla Società titolare della concessione autostradale o all'ANAS, almeno sei mesi prima della scadenza diciottenale e comunque entro e non oltre la data di validità della medesima.

E' previsto che fino all'emanazione del provvedimento di rinnovo sono fatti salvi diritti e doveri relativi all'esercizio dell'impianto. Le concessioni, per le quali l'istanza di rinnovo non è presentata entro i termini sopra indicati, sono soggette a decadenza.

Il rinnovo della concessione è subordinato all'esito positivo dell'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. Tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione nominata dal Sindaco del Comune ove è localizzato l'impianto oggetto del collaudo.

Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda il Comune provvede al rinnovo della concessione.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 18/04/2018
Protocollo N. 36824/A1903A

Oggetto: Richiesta di informazioni

Si fa riferimento alla mail del 14/03/2018 con la quale si chiede se in caso di apertura di un nuovo impianto di distribuzione carburanti sono presenti vincoli relativamente ai prodotti erogabili, in particolare se è possibile erogare solo metano per autotrazione (liquido e/o gassoso) oppure se è obbligatorio erogare anche prodotti tradizionali (benzina e/o gasolio) e se è obbligatorio installare colonnine elettriche.

La Giunta regionale nella seduta del 22/12/2017 ha approvato la D.G.R. n. 40-6232 recante "L.R. n. 14/2004. Attuazione delle Linee Guida per il recepimento dell'art. 18 del D.Lgs n. 257/2016 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22/10/2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi". Revoca delle D.G.R. n. 57-14407/2004, D.G.R. 35-9132/2008 e D.G.R. n. 46-12577/2009" stabilendo come decorrenza il 13 gennaio 2018.

Con detta D.G.R. n. 40 – 6232/2017 sono stati adeguati i contenuti delle disposizioni regionali in materia di distribuzione carburanti per autotrazione alle norme comunitarie e statali che sanciscono un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, quali la ricarica elettrica e il GNC o il GNL, per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e per attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti.

Riguardo al quesito posto, si specifica che la citata D.G.R. n. 40-6232/2017, all'Allegato 2, Capo II, art. 2 commi 5 e 6, in attuazione dell'art. 18, comma 7, del d.lgs.n. 257/2016, consente l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso pubblico, che oltre ad erogare gas naturale, compreso il biometano, sia in forma GNC sia in forma GNL, dovranno dotarsi obbligatoriamente di nuovi punti di ricarica di potenza non superiore a 22kw e pari o inferiore a 50 kw.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

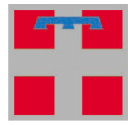
Data 22/02/2018
Protocollo N. 17040/A1903A

Oggetto: Collaudo quindicennale degli impianti di distribuzione carburanti.

In riferimento ai quesiti posti con mail del 07/02/2018 in merito al collaudo quindicennale degli impianti di distribuzione di carburanti di cui all'art. 6 della l.r. n. 14/2004, si specifica quanto segue.

Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale, inclusi quelli ad uso privato, sono effettuate, come sancito dal d.lgs n. 32/1998 e s.m.i. art. 1, comma 5 "*al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica*" ed è disposto dal Comune su richiesta del titolare dell'autorizzazione, mediante apposita Commissione (art. 6 della l.r. n. 14/2004).

Nel caso in cui sia decorso il citato termine quindicennale, sarà cura del Comune predisporre ogni eventuale adeguata valutazione finalizzata all'applicazione delle sanzioni previste all'art. 7 della l.r. n. 14/2004.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

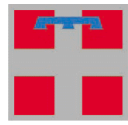
Data 06/02/2018
Protocollo N. 11191/A1903A

Oggetto: Richiesta di informazioni

In riferimento alla mail del 22/01/2018 con la quale si chiede se gli obblighi del terzo prodotto, dell'impianto di videosorveglianza e del fotovoltaico siano ancora in vigore, si specifica quanto segue.

La Giunta regionale nella seduta del 22/12/2017 ha approvato la D.G.R. n. 40-6232 recante "L.R. n. 14/2004. Attuazione delle Linee Guida per il recepimento dell'art. 18 del D.Lgs n. 257/2016 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22/10/2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi". Revoca delle D.G.R. n. 57-14407/2004, D.G.R. 35-9132/2008 e D.G.R. n. 46-12577/2009" stabilendo come decorrenza il 13 gennaio 2018.

Con detta D.G.R. n. 40 – 6232/2017 sono stati adeguati i contenuti delle disposizioni regionali in materia di distribuzione carburanti per autotrazione alle norme comunitarie e statali che sanciscono un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, quali la ricarica elettrica e il GNC o il GNL. E' rimasto invariato quanto già disposto all'ex comma 3, dell'art. 2, della D.G.R. n. 57-14407/2004 (revocata dalla citata D.G.R. 40-6232/2017), ora comma 7 che sancisce "Le pensiline dei nuovi impianti devono essere dotate di pannelli fotovoltaici che garantiscano una potenza installata pari ad almeno 8 KW e da impianto di videosorveglianza a circuito chiuso da attivare anche al di fuori dell'orario del servizio assistito".



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 18/09/2018
Protocollo N. 82050/A1903A

Oggetto: Pubblica utilità impianto di distribuzione carburanti per autotrazione. Richiesta di chiarimenti.

In riferimento alla mail del 06/08/2018 con la quale si chiede se un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione possa essere considerato di pubblica utilità al concorrere di date condizioni, si specifica quanto segue.

Il sistema di distribuzione di carburanti in Italia è stato riformato dal d.lgs n. 32/1998, il quale all'art. 2 stabilisce che l'installazione e la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti sono soggette ad autorizzazione amministrativa, concessa dal Comune sul cui territorio tali attività sono esercitate ed è subordinata alla verifica della conformità degli impianti alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle Regioni.

In attuazione di tale previsione la Regione Piemonte adottava la l.r. n. 8/1999 sancendo all'art. 5, rubricato (*Funzioni di pubblica utilità*), comma 1 *"L'impianto assolve funzioni di pubblica utilità quando si colloca ad una distanza superiore a km 8 dal più vicino punto di rifornimento funzionante, riferita al percorso stradale minimo tra gli accessi ai due impianti"*.

Detta legge è stata abrogata dalla vigente legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, la quale all'art. 2 rubricato (*Indirizzi generali e funzioni*), comma 1, lettere d) e f) stabilisce che la Giunta regionale determina le superfici minime, le distanze minime e gli indici di edificabilità dei impianti e individua le aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate.

In ottemperanza al citato disposto normativo, la Giunta regionale con deliberazione n. 57-14407 del 20/12/2004, all'art. 13 ha stabilito che il posizionamento dei nuovi impianti doveva avvenire nel rispetto delle distanze minime secondo i valori definiti per ciascuna delle zone omogenee comunali, indicate nella tabella al comma 1.

A seguito della decisione della Commissione Europea del 28/02/2008 di deferire lo Stato Italiano alla Corte di Giustizia a causa delle restrizioni imposte dall'ordinamento nazionale e regionale per l'apertura di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti all'osservanza di distanze minime rispetto ad altri impianti analoghi, in contrasto con l'art. 43 del trattato CE che prevede la libertà di stabilimento all'interno dell'Unione Europea, il legislatore nazionale ha adottato la legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

La summenzionata legge all'art. 83 bis, comma 17, dispone che: *"Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti"*

esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi”.

In data 11/03/2010 si è anche pronunciata la Corte di Giustizia Europea la quale ha dichiarato che costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento sancita all'art. 43 del Trattato CE, una normativa di diritto interno che preveda distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti e che tale restrizione non appare idonea ad essere giustificata dalle finalità di sicurezza stradale, di tutela sanitaria ed ambientale e di razionalizzazione del servizio reso agli utenti.

Alla luce di quanto sopra enunciato, la Regione Piemonte con D.G.R. n. 35-9132 del 07/07/2008 ha revocato l'Allegato A della D.G.R. n. 57-14407 del 20/12/2004, ad eccezione dell'Allegato B, stabilendo all'art. 17 rubricato (*Distanze minime per le nuove posizioni*) al comma 1 che “*Per il posizionamento dei nuovi impianti, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 31/05/2004 n. 14, si deve tenere conto delle distanze minime previste da norme regolamentari dettate dall'ente proprietario della strada a tutela della sicurezza stradale e da norme poste a tutela della salute e della pubblica incolumità*” e al comma 2 che “*Nella zona omogenea 1 (centro storico) non sono ammessi nuovi insediamenti*”.

La citata D.G.R. 35-9132/2008, con i relativi Allegati A e B, è stata a sua volta revocata con D.G.R. n. 40 – 6232 del 22/12/2017 con la quale sono stati adeguati i contenuti delle disposizioni regionali in materia di distribuzione carburanti per autotrazione, alle norme comunitarie e statali che sanciscono un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, quali la ricarica elettrica e il GNC o il GNL, lasciando invariato quanto già disposto all'ex articolo 13, della D.G.R. n. 35-9132/2008 e riapprovando l'ex Allegato B come Allegato C. Si evidenzia che già dal 2008 non si fa più alcun cenno alla pubblica utilità bensì alla salvaguardia del servizio nelle aree territorialmente svantaggiate, individuate nei comuni ricadenti nelle zone D dell'Allegato C, nelle quali è possibile realizzare un nuovo impianto senza l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di GNC o GNL.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 03/05/2018
Protocollo n. 41391/A1903A

Oggetto: Richiesta di chiarimenti.

In riscontro alla mail dell'11/04/2018 con la quale codesto SUAP chiede alcuni delucidazioni in merito al provvedimento di sospensione dell'attività di un impianto stradale di carburanti per autotrazione, in particolare: se deve essere rilasciato dal Comune che ha autorizzato l'esercizio oppure dal SUAP che ha ricevuto la richiesta dal titolare dell'autorizzazione a seguito di chiusura da parte del gestore dell'attività, se deve essere comunicato alla Regione Piemonte e se nel momento in cui viene ripresa l'attività con un nuovo gestore occorre revocare il provvedimento emesso, si specifica quanto segue.

Preliminarmente è d'uopo richiamare quanto disposto dall'art. 4, comma 2, della l.r. n. 14/2004, ossia che *"Nei Comuni in cui è istituito ed operante lo sportello unico per le attività produttive si ricorre al medesimo per la procedura di rilascio di tutte le autorizzazioni ed altri titoli necessari per l'esercizio dell'impianto"*.

Riguardo alle altre problematiche rappresentate, occorre distinguere la sospensione obbligatoria dell'attività, sancita all'art. 5 della l.r. n. 14/2004 che recita *"il Sindaco dispone la sospensione dell'esercizio degli impianti per motivi di pubblico interesse o per urgenti ragioni di sicurezza"*, la quale in via amministrativa concretizza un provvedimento di autotutela decisoria "di specie cautelare", dalla sospensione facoltativa ai sensi dell'art. 7, comma 1 della D.G.R. n. 40-6232/2017 attuativa della citata legge, avviata su istanza di parte, per la quale l'amministrazione ne può prendere semplicemente atto.

In entrambi i casi il Comune deve comunicare alla Regione le sospensioni avvenute nel rispetto dell'art.10, comma 2 della l.r. n. 14/2004, che sancisce *"il Comune, i titolari delle autorizzazioni e i gestori degli impianti trasmettono alla Regione ogni atto che la stessa ritenga utile acquisire"*, e dunque nella fattispecie in questione anche le sospensioni dell'attività.

Direzione Competitività del Sistema Regionale*Settore Commercio e Terziario*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 07/03/2018
Protocollo N. 22081/A1903A

Oggetto: Richiesta di informazioni

In riferimento alla mail dell'1/02/2018 con la quale si chiede se l'installazione di colonnine elettriche su area pubblica per la ricarica di autovetture elettriche e l'inizio attività dal punto di vista commerciale siano sottoposte al medesimo iter per l'autorizzazione di impianti di distribuzione carburanti come normato dalla tabella A del d.lgs. 222/2016 ovvero se la stessa da un punto di vista commerciale sia da considerarsi libera anche alla luce della D.G.R. n. 40-6232/2017, si specifica quanto segue.

La Giunta regionale nella seduta del 22/12/2017 ha approvato la D.G.R. n. 40-6232 recante "L.R. n. 14/2004. Attuazione delle Linee Guida per il recepimento dell'art. 18 del D.Lgs n. 257/2016 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22/10/2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi". Revoca delle D.G.R. n. 57-14407/2004, D.G.R. 35-9132/2008 e D.G.R. n. 46-12577/2009".

Con detta D.G.R. n. 40 – 6232/2017 sono stati adeguati i contenuti delle disposizioni regionali in materia di distribuzione carburanti per autotrazione alle norme comunitarie e statali che sanciscono, nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale di quelli esistenti, l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di GNC o GNL, per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e per attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti.

Posto che la materia della rete distributiva dei carburanti è di competenza della scrivente Direzione, si precisa che le disposizioni regionali citate sono specifiche per gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione per i quali l'esercizio dell'attività è soggetta all'autorizzazione da parte del Comune in cui essa è esercitata, e non disciplinano la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica su area pubblica, sottoposte ad apposite normative del settore trasporti e ambiente.

Direzione Competitività del Sistema Regionale*Settore Commercio e Terziario*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 07/06/2017
Protocollo 7738/A1903A

Oggetto: Richiesta di parere – impianto distribuzione carburanti

In relazione al quesito posto con nota del 5/06/2017 con la quale si chiede se un impianto di distribuzione carburanti con annesso esercizio di somministrazione, aperto ad un pubblico indiscriminato e non vincolato all'orario di apertura dell'impianto, debba essere o meno imposta la presentazione di atto di dismissione ad uso pubblico della superficie destinata a parcheggi, si specifica che le superfici minime degli insediamenti di nuovi impianti devono essere calcolate nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 35-9132 del 07/07/2008, che nulla dispone in merito all'atto di dismissione della superficie destinata a parcheggi ad uso pubblico di competenza dell'Ufficio tecnico di codesto Comune.

Direzione Competitività del Sistema Regionale*Settore Commercio e Terziario*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 11/05/2017
Protocollo 6340/A1903A

Oggetto: Quesito in merito ai distributori di carburanti ad uso privato.

Si fa riferimento alla mail del 13/03/2017 con la quale si chiede se per un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato sprovvisto dell'autorizzazione comunale sia obbligatoria l'applicazione del provvedimento di confisca.

Preliminarmente si specifica che l'installazione di tali impianti è disciplinata dalla Legge regionale 31 maggio 2004, n. 14 s.m.i. e dalla D.G.R. n. 35-9132 del 7 luglio 2008 e s.m.i., che prevedono ai fini dell'avvio dell'attività il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune sede della localizzazione dell'impianto di distribuzione di carburanti.

La norma evidenzia che l'attività possa essere iniziata soltanto previo rilascio dell'autorizzazione, che deve avvenire entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. In caso di installazione o esercizio di un impianto ad uso privato in assenza o in difformità dell'autorizzazione si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 7, comma 1 lett. b) della L.R. n. 14/2004 s.m.i., che prevede la sanzione pecuniaria e la confisca dell'attrezzatura dell'impianto e del prodotto giacente.

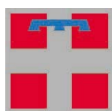
La confisca non è alternativa alla sanzione amministrativa, ma costituisce sanzione complementare e cumulativa con la prima.

Direzione Competitività del Sistema Regionale*Settore Commercio e Terziario*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 12/07/2017
Protocollo 9858/A1903A

Oggetto: Richiesta di chiarimenti interpretativi in merito alla coesistenza di impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico e ad uso privato.

In riferimento alla nota del 27/06/2017 con la quale si chiede se è possibile la coesistenza sulla medesima sede di un impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico e ad uso privato, si comunica che questi uffici concordano con quanto dichiarato a codesto Comune dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota del 21/06/2017 prot. n. 26499, ritenendo che non si possa destinare contemporaneamente un impianto di distribuzione carburanti ad uso "promiscuo" (pubblico/privato).



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

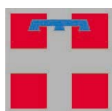
Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 11/05/2017
Protocollo 6342/A1903A

Oggetto: Richiesta di informazioni relativa alle disposizioni normative sulla qualità dei carburanti.

In relazione alla mail del 23/03/2017 con la quale si chiede se la Regione Piemonte ha adottato standard qualitativi per la commercializzazione dei carburanti, si fa presente che le specifiche tecniche per la benzina e il combustibile diesel commercializzati sul territorio nazionale, adeguati ai valori europei, sono solo quelle fissate a livello nazionale dal d.lgs. 21 marzo 2005, n. 66 attuativo della direttiva 2003/17/CE come modificato dal d.lgs. 21 marzo 2017, n. 51 che prevede l'attuazione della direttiva (UE) 2015/652 sui metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, (ai sensi della direttiva (UE) 2015/1513, della direttiva 98/70/CE) e relativamente alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (direttiva 2009/28/CE).



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 27/03/2017
Protocollo 4351/A1903A

Oggetto: richiesta di chiarimenti su applicazione delle norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti di cui alla L.R. n. 14 del 31/05/2004 e successiva D.G.R. n 35-9132 del 07/07/2008.

In riferimento al quesito posto con nota del 22/02/2017 si specifica che la posa di serbatoi e delle relative tubazioni posti fuori terra nonché dei pozzetti di carico centralizzato in prossimità di confini di proprietà e/o ciglio strada deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di prevenzione incendi oltre alle norme regolamentari dettate dall'ente proprietario della strada a tutela della sicurezza stradale e alle norme poste a tutela della salute e della pubblica incolumità.

Direzione Competitività del Sistema Regionale*Settore Commercio e Terziario*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it*Data 04/10/2016**Protocollo 15743/A1903A*

Oggetto: permesso di costruire n...del 1.2.2016 - Nuova costruzione impianto di distribuzione carburanti.

In riferimento alla nota n. 31722/2016 si fa presente che la materia è disciplinata in particolare dal Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 e dalle sue successive modificazioni. Tale decreto prevede un sistema di autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio di impianti di distribuzione carburanti che sostituisce il precedente regime di concessione e stabilisce che, insieme all'autorizzazione, debba essere rilasciata anche la concessione edilizia, ora divenuta "permesso di costruzione". Il testo inoltre all'art. 2, dopo aver precisato, al comma 1, che: *"Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti"* afferma: *"La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A."*

Poiché, entro la data prevista del 18.6.1998 pochissimi comuni avevano adottato tale provvedimento, il Governo emanò il D.Lgs 8 settembre 1999, n. 346 prevedendo un nuovo termine; trascorso tale termine senza che i comuni vi avessero provveduto, venne stabilito che fossero le Regioni a doverlo fare nei successivi centoventi giorni.

La Regione Piemonte provvede pertanto con la DGR n. 48-29266 del 31 gennaio 2000 a determinare tali criteri e requisiti.

Anche i successivi provvedimenti regionali, la L.R. 31 maggio 2004 n. 14 e la DGR 20 dicembre 2004, n. 57-14407 e poi la DGR 7 luglio 2008, n. 35-9132 s'inseriscono sostanzialmente in tale impostazione, consistente pertanto nell'assumere i criteri deliberati dalla Regione come unica disciplina di riferimento, limitandosi a richiamare disposizioni del PRGC per l'individuazione delle aree escluse dalla possibilità di localizzazione dei nuovi impianti, cui appartengono peraltro le categorie indicate dal citato provvedimento regionale.

Direzione Competitività del Sistema Regionale*Settore Commercio e Terziario*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data 15/03/2016
Protocollo 5100/A1903A*

Oggetto: attività integrative sull'area di un impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di X.

Con la nota in data 8.3.2016 codesto Comune, in riferimento ad una iniziativa del gestore di un impianto, consistente nell'organizzare un mercatino dell'usato per "hobbisti" sulla sede del proprio punto vendita chiede se, oltre all'art. 14 della DGR n. 35-9132 del 7 luglio 2008, vi siano altre norme successive a disciplinare le attività integrative alla vendita di carburanti su un'area di servizio.

In proposito, si fa presente che con decreto legge 98/2011 convertito nella legge 111/2011, come modificata dalla legge 27/2012 e dalla legge europea 2013-bis, all'art. 28, punto 8, si è intervenuti nella disciplina stabilendo che sugli impianti è sempre consentita "la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

E' pertanto necessario che, oltre alla verifica del rispetto della normativa relativa al bene o servizio posto in vendita, sia valutata la sicurezza degli accessi al punto vendita nel momento in cui la nuova attività integrativa inevitabilmente comporterà un aumento del volume di transito e sosta di automezzi sul piazzale dell'impianto.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data 10/08/2016
Protocollo 13360/A1903A*

Oggetto: trasferimento titolarità di un impianto di distribuzione carburanti. Richiesta di chiarimenti.

In riscontro alla sua mail del 4 agosto scorso con la quale chiede chiarimenti sul trasferimento di titolarità dell'autorizzazione di un impianto di distribuzione carburanti si fa presente che l'art. 4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 35-9132 del 7 luglio 2008 prevede, in tali casi, che “...*le parti interessate ne danno comunicazione al Comune in cui è localizzato l'impianto, alla Regione e al competente Ufficio Tecnico di Finanza entro 15 giorni dalla cessione dell'impianto.*”

E' pertanto sufficiente una unica comunicazione sottoscritta da entrambe le parti contraenti oppure comunicazioni di entrambi i soggetti, nei termini previsti dalla vigente normativa, per il cambio di proprietà del punto vendita.

Direzione Competitività del Sistema Regionale*Settore Commercio e Terziario*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data 03/05/2016
Protocollo 8032/A1903A*

Oggetto: orario di apertura dell'impianto di distribuzione carburanti.

In riscontro alla mail del 22 aprile scorso, con la quale viene chiesto se la società petrolifera titolare dell'impianto da lei gestito può imporre degli orari di apertura del punto vendita, si fa presente che, non conoscendo le condizioni contrattuali in essere con la società stessa, è impossibile fornire una risposta.

Risposta che, peraltro, può esserle più idoneamente fornita da una delle organizzazioni sindacali dei gestori degli impianti stradali in quanto competenti in ambito contrattualistico.

Si ritiene, tuttavia, di evidenziare che la normativa di settore, in particolare l'art. 16 dell'allegato A alla DGR n. 35-9132/2008 prevede che l'orario minimo settimanale di apertura e chiusura degli impianti possa essere aumentato dal gestore.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 07/09/2016

Protocollo 14180/A1903A

Oggetto: impianti e contenitori-distributori mobili. Richiesta di chiarimenti

In riscontro alla mail del 23 agosto scorso con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di installare “impianti mobili” presso tipologie di ditte diverse da quelle individuate dal D.M. 19 marzo 1990 (cave, cantieri, aziende agricole) si fa presente che, con lettera-circolare del 09/03/1998 il Ministero dell'Interno ha chiarito che possono essere installati contenitori-distributori mobili (non impianti fissi, anche se fuori terra) anche presso altre attività, **esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada.**

Tale indicazione è stata confermata dal successivo D.M. 12/09/2003 che disciplina, ai fini della prevenzione incendi, l'installazione di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato in contenitori rimovibili.

Contestualmente, il D.M. in questione chiarisce anche che tali disposizioni non si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburanti per i quali è prevista la procedura autorizzativi di cui alla DGR n. 35-9132 del 7 luglio 2008.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 03/06/2016

Protocollo 9661/A1903A

Oggetto: impianti di distribuzione carburanti.

In riscontro alla mail del 23 maggio scorso, con la quale vengono chiesti chiarimenti in merito alla chiusura e riapertura di un impianto all'interno di un cantiere nautico, con diverse titolarità di autorizzazione, si fa presente quanto segue:

-qualora si trattasse di cessione dell'impianto dalla Soc. X spa al cantiere nautico è sufficiente la comunicazione delle parti interessate di cui all'art. 4 dell'allegato A alla D.C.R. n. 35-9132 del 7 luglio 2008;

-se, invece, la Soc. X spa rinuncia alla propria autorizzazione dovrà ridurre in pristino l' area dell'impianto ed il cantiere nautico dovrà richiedere una nuova autorizzazione con le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. n. 32/98 e smi.

Per quanto riguarda la documentazione da allegare all'istanza di nuova autorizzazione, il citato D.Lgs. n. 32/98 , all'art. 2, comma 1, chiarisce che *"..I Comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione.. "*

Direzione Competitività del Sistema Regionale*Settore Commercio e Terziario*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it*Data 20/02/2016**Protocollo 3774/A1903A*

**Oggetto: ristrutturazione impianto già autorizzato di distribuzione carburanti.
Considerazioni.**

Con nota pervenuta all'Ufficio scrivente, codesta società chiede un parere in merito all'intervento indicato in oggetto allegando copia del carteggio con il Comune di X in proposito alle relative opere.

Premesso che la vigente normativa di settore non prevede l'espressione di un parere regionale nei casi di modifica di un punto vendita carburanti (L.R. n. 14/2004 e D.C.R. n. 35-9132/2008), si formulano tuttavia alcune considerazioni, sulla base della documentazione allegata, alla nota in questione:

- l'intervento di che trattasi sembrerebbe costituire modifica ad un impianto esistente cui si applicano le disposizioni contenute all'art. 3 dell'allegato A alla citata DCR n. 35-9132/2008, vale a dire comunicazione delle modifiche che si intendono apportare e successiva asseverazione con attestazione rilasciata da tecnico abilitato per la corretta realizzazione delle stesse. Dalla lettura del carteggio inviato sembrerebbe invece che il Comune di X assimili l'intervento come un nuovo insediamento;
- anche qualora l'intervento consistesse nella realizzazione di un nuovo impianto, le modalità di calcolo dell'area di parcheggio sarebbero definite dall'art. 12 dell'allegato A alla sopracitata DCR del 2008 (almeno un parcheggio funzionale per servizi igienici più eventuali altri correlati alle attività integrative alla vendita di carburanti presenti sul punto vendita che, nel caso di specie, sembrerebbero limitate alla vendita di lattine olio per autoveicoli) e non, invece, quelle di cui alla DCR n. 191-43016/2012 richiamata dal Comune per il rapporto superficie commerciale/parcheggi che è relativa al commercio al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita superiore a 400 mq e non riguarda la vendita di carburanti, come d'altronde chiarisce anche il riferimento al D.Lgs 114/98 che esclude, tra altre forme di vendita, quella dei carburanti per autotrazione.

Data 11.02.2015
Protocollo 2021 /A19050

Oggetto: impianto di distribuzione carburanti nel Comune di X. Chiarimenti.

E' qui pervenuta la nota con la quale codesto Suap pone un quesito circa le modalità di funzionamento di un impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di X che ha ripreso l'attività, dopo un periodo di sospensione, in esclusiva modalità self-service pre-pagamento e quindi senza l'assistenza del gestore.

Tale modalità di vendita, che la normativa regionale limitava alle aree territorialmente svantaggiate è stata estesa, con l'art. 23 della legge 161/2014, a tutto il territorio per cui non si rende più necessario, nei casi di trasformazione di un impianto in tipologia esclusivamente automatizzata, l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 22 della citata D.G.R. n. 35-9132/2008 per l'individuazione delle aree territorialmente svantaggiate.

E' anche opportuno rammentare che l'art. 17 dell'allegato A) alla D.G.R. n. 35-9132/2008 prevede che "Le colonnine di impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio continuativo ed ininterrotto..." e con le disposizioni riguardanti l'orario di servizio "...non si applicano agli impianti funzionanti con self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore..." per cui tali impianti non sono tenuti all'effettuazione della mezza giornata di riposo settimanale e neppure all'osservanza dell'orario massimo settimanale previsto per la vendita assistita.

Direzione Competitività del Sistema Regionale*Settore Commercio e Terziario*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it*Data 13.01.2015**Protocollo 488 /A1903A***Oggetto: giornata di riposo infrasettimanale gestori impianti di distribuzione carburanti.**

In riscontro alla mail del 21 dicembre 2015 con la quale codesto sportello unico chiede chiarimenti in merito all'effettuazione della giornata di riposo infrasettimanale da parte dei gestori degli impianti, si conferma che la disciplina di cui all'art. 18, comma 1, dell'allegato A) alla D.G.R. n. 35-9132 del 7//208 è esplicita nel prevedere che il "rifornimento" (e non il servizio, che ha una valenza più complessiva, previsto per la turnazione infrasettimanale) possa essere garantito anche con il sistema self service pre-pagamento nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali, non comprendendo, quindi, le chiusure pomeridiane infrasettimanali (non necessariamente svolte di sabato, come nella citata mail del 21 dicembre scorso), così come già comunicato con la nota del 3.12.2008, prot. 19753/DA1703.

Si fa tuttavia presente che con l'art. 23 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2013-bis", in vigore dal 25 novembre 2014, il legislatore nazionale è intervenuto per modificare il secondo periodo dell'art. 28, comma 7, del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, rimuovendo, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti, ovunque siano ubicati, vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

Per effetto di tale norma, in effetti, potrebbe determinarsi in alcuni comuni l'impossibilità di garantire il "servizio" oltre al "rifornimento" qualora i punti vendita funzionassero esclusivamente in modalità self service.

Data 16.06.2015
Protocollo 9429 /A19050

Oggetto: Procedura per dismissione impianto di distribuzione carburanti. Chiarimenti.

In riscontro alla mail del 27 maggio scorso, relativa all'oggetto, si fa presente quanto segue:

- la procedura per la dismissione di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione deve essere avviata dal titolare della autorizzazione amministrativa concernente l'installazione e l'esercizio dell'impianto stesso;
- la Regione Piemonte, con nota della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, prot. n. 1908 /A1615 del 21/01/2015, ha riconfermato il quadro delle competenze già stabilito con L.R. 42/2000, in capo a Comuni e Province, anche per l'approvazione della documentazione progettuale inerente la nuova procedura semplificata di bonifica ex art. 242-bis del D.lgs 152/2006, introdotta al D.L. 91/2014, successivamente convertito con L. 116/2014.
- il nuovo art. 242-bis prevede una procedura semplificata alternativa rispetto a quella ordinaria prevista dagli artt. 242 e 252 D.lgs 152/2006 per le operazioni di bonifica del terreno (è esclusa infatti la sua applicazione alla bonifica delle acque sotterranee, che deve invece seguire la procedura ordinaria), al fine di consentire l'utilizzo successivo dei siti contaminati in tempi certi e rapidi.
- la procedura semplificata può essere avviata da ogni operatore interessato ad effettuare, a proprie spese, la bonifica del suolo fino al raggiungimento di un livello inferiore o uguale alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), escludendo l'applicazione dell'Analisi di Rischio, permettendo all'operatore stesso di eseguire gli interventi di bonifica attraverso la semplice presentazione di un progetto di bonifica e di un cronoprogramma di svolgimento dei lavori all'Autorità Competente (Comune o Provincia/Città Metropolitana, a seconda che l'intervento incida sul territorio di uno o più comuni).

Data 06.11.2014
Protocollo 12854/DB1607

OGGETTO: vendita GPL in serbatoi. Chiarimenti.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti del 30/10/2014, si forniscono a puro titolo collaborativo, in quanto le funzioni amministrative in materia sono svolte dalle Province su norme di livello statale, le seguenti considerazioni:

l'art. 13 del D.lgs 128/2006 che stabilisce le norme per l'esercizio dall'attività di distribuzione di GPL mediante serbatoi prevede il possesso dei requisiti soggettivi per la relativa autorizzazione; nel caso specifico avere la disponibilità di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

La disponibilità di cui al succitato art. 2, comma 1, lettera A) implica, pena la decadenza del titolo, che l'interessato sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) sia controllato o controlli, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, società titolari della autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
- b) faccia parte di un consorzio di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, istituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, titolare dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
- c) abbia stipulato contratti, di durata non inferiore ai cinque anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 codice civile o di locazione in esclusiva, di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione;
- d) abbia stipulato contratti, di durata non inferiore ai cinque anni, di comodato d'uso in esclusiva di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione.

Pertanto, se la Società richiedente avesse i requisiti previsti dal comma 2 lett. c) potrebbe esercitare direttamente l'attività, mentre, se la richiesta di esercitare l'attività non è diretta ma, come sembra dal quesito posto, avverrebbe attraverso altre imprese terze sembrerebbero non sussistere le condizioni previste dal D.lgs 128/2006.

Direzione Attività Produttive
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

Data 26.11.2014
Protocollo 13639/DB1607

OGGETTO: Stazioni di servizio e rifornimento carburanti – L.r. n. 14 del 31.05.2004 - art. 6 e D.G.R. 7 luglio 2008, n. 35-9132 - art. 8.

In riferimento alla sua nota del 21/11/2014 di pari oggetto, si comunica che le funzioni amministrative in materia di carburanti e quindi i collaudi e le verifiche di compatibilità di un impianto col sito circostante, sono state attribuite dallo Stato ai Comuni con d.lgs n. 32/98 e s.m.i. senza la previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni comunali eventualmente inadempienti.

Si ritiene altresì opportuno evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto nella nota in questione, la richiesta di collaudo deve essere fatta da chi è titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione carburanti e non dal gestore stesso.